



Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C

Str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se – tel: 39+3893399999 – P.I 06451320011

TO.04.12.15

OSSERVAZIONI DI MARCO BAVA SU:

Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line.

RICHIEDO CHE TALI OSSERVAZIONI SIANO DISPONIBILI INTEGRALMENTE SUL SITO CONSOB COME AVVENIVA TEMPO FA E NON CENSURATE IN FUNZIONE DEGLI INTERESSI DELLE LOBBY AD ALTA INFLUENZA, ALTO INTERESSE: ABI, ANASF, AISCRIS, Crowd Advisors, ASCOMFIDI Piemonte, Frigiolini & Partners, Muum Lab, Assogestioni, AIEC3, Siamo Soci, Italia Start-Up, Lerro & Partners, Piattelli Osborne & Clarke, più un Rispondente che ha richiesto di rimanere anonimo.

Titolo II Iscrizione nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2. 2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante,¹ che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità². 3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente; c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente. d) a qualunque soggetto, anche estero. 3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente; c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente. d) a qualunque soggetto, anche estero.

³In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero in caso di rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di **conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione**

¹ La quale deve essere inoltrata entro 30 gg.

² Incomprensibile riscrivere non si capisce nulla

³ All'infinito ? Occorre mettere un termine breve per non lasciare in sospesa a lungo la pratica 30 gg, come sopra.

concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.⁴

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi.⁵

L'autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

Art. 8 (Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo) 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di: a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:⁶ 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica **a tutti i soci**⁷ (ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento) del capitale della società.

Art. 11 (Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di: a) condanna con sentenza non definitiva (per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c); b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva; c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale)⁸. 2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

⁴ Idem

⁵ Tempo troppo lungo max 30 gg o riceve o chiude pratica+10 gg per decidere

⁶ Non sono condivisibili tutte le eccezioni

⁷ Non mi pare logico che 10 condannati possano avere il controllo per % inferiori al 20%.

⁸ Ribadisco la esclusione di eccezioni che non sono minimamente giustificate

ALLEGATO 3 INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA 1. Avvertenza Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittenteofferente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.". 2. Informazioni sui rischi Descrizione dei rischi specifici dell'emittente offerente e dell'offerta. 3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta a) descrizione dell'emittente offerente: - per le start-up innovative e PMI innovative, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan; e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente emittente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto; - per gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. 26 - per le società che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet; b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori; c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio; d) descrizione delle clausole predisposte dalle'emittente start-up innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.d) **piano industriale dell'emittente offerente sottoscritto e validato nella sua fondatezza dal GESTORE DEL PORTALE che ne può rispondere per danni richiesti e comprovati in sede civile**⁹.

⁹ Il piano industriale e' indispensabile per valutare la fondatezza dell'offerta e non e' assolutamente vero che la Consob non lo possa imporre . Anzi lo deve non solo imporre ma anche fare valutare e sottoscrivere dal gestore del portale al fine di evitare le responsabilità dirette nella mancata informazione di altri prodotti finanziari. La storia delle obbligazioni subordinate dovrebbe insegnare proprio alla CONSOB che invece snobba le mie osservazioni liquidandole come di BASSA INFLUENZA, BASSO INTERESSE: Ordine dei Commercialisti di Milano, Errelegal, Il Punto Real Estate, PINET, Corradini, Gargari, Zanchi, Bava;

2. Stakeholder strumenti di mappatura

Identificazione o la mappatura dei pertinenti / parti interessate comporta due fasi:

1. Individuazione delle categorie di stakeholder rilevanti per o interessati al settore in questione (s),
2. Ordinamento categorie di stakeholder in base al livello di interesse o influenza su iniziativa concreta che deve essere consultata su.

Individuazione delle categorie di stakeholder rilevanti per o interessati al settore

Consigli utili:

- Identificare le persone ei gruppi con competenze o conoscenze tecniche in un determinato settore
- Gli Stati membri potrebbero essere invitati a fornire un elenco di gruppi di interesse per il settore in questione all'interno dei loro paesi.
- Contatti esistenti (ad esempio, in posta o liste di distribuzione),

- abbonamenti in 'Commissione a notifiche di lavoro' e 'registro per la trasparenza' il o la
- Track record di partecipanti alle consultazioni precedenti
- Gruppi consultivi o esperti o gruppi permanenti di stakeholder, istituito dalle direzioni generali intorno ad un settore specifico
- Membri di Inter-Service Group potrebbe anche suggerire nuovi contatti.

Stakeholder categorie (elenco non esaustivo):	
Cittadino / individuale	
Industria, commercio e le organizzazioni dei lavoratori	Multi-nazionale / globale Nazionale Le piccole e medie imprese Organizzazione aziendale Sindacato Camera di Commercio
Piattaforma UE, di rete, o associazione	Rappresentare gli interessi per scopo di lucro Rappresentare non-profit interessi Rappresentare professioni / artigianato
Organizzazione o associazione	Organizzazione nazionale che rappresenta profit interessi Organizzazione nazionale che rappresenta non-profit interessi, Organizzazione che rappresenta professioni / artigianato nazionali Organizzazione internazionale / Inter-governativa
Autorità pubblica	Istituzione dell'Unione europea governo nazionale Parlamento nazionale L'autorità regionale / locale / comunale Le autorità nazionali o agenzie competenti.
Consulenza	Think-tank Consulenza professionale Studio legale
Ricerca / accademico	Università Scuola & educazione stabilimento Istituto di ricerca
Altro	

Ordinamento categorie di stakeholder in base al livello di interesse o influenza sul iniziativa concreta

- **Distinguere tra le categorie di stakeholder**, che l'iniziativa concreta può influire (sia direttamente che indirettamente) in modo significativamente diverso
- **La differenziazione all'interno di una specifica categoria di stakeholder** che possono essere influenzati dalla iniziativa concreta in modo diverso, ad esempio, a seconda della loro dimensione, ubicazione, tipo di attività, siano essi pubblici o privati, gli operatori storici o nuovi entranti. Per una mappatura degli stakeholder di successo, i seguenti aspetti devono essere considerati:
 - Identificare i gruppi target che corrono il rischio di essere esclusi,
 - Cercare l'equilibrio e una copertura completa,
 - Identificare se avete la necessità di:
 - **per specifica** esperienza, competenze o conoscenze tecniche o
 - **coinvolgere interessi non** organizzati, in contrapposizione alle parti interessate organizzate a livello europeo e degli Stati membri.
 - Evitare di 'cattura del regolatore',
 - Utilizzare criteri chiari e trasparenti per la selezione dei partecipanti.

Domande guida per identificare il livello di influenza e livello di interesse degli stakeholder:

I sei test per Stakeholder identificazione
Test 1 Chi è influenzato direttamente?
Di chi giornaliero / settimanale vita cambierà in conseguenza di questa politica?
Chi non può facilmente prendere misure per evitare di essere colpiti da questa politica?
Che dovranno cambiare il loro comportamento come conseguenza di questa politica?
Test 2 Chi è indirettamente influenzato?
Di chi ogni giorno vive cambierà perché altri sono stati direttamente influenzati dalla politica?
Chi guadagnare o perdere a causa dei cambiamenti derivanti da questa politica?



www.marcobava.it


www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

<p>Test 3 Chi è potenzialmente influenzata?</p> <p>In casi particolari, che avrà una diversa esperienza come risultato di questa decisione?</p> <p>Ci sono individui o gruppi che dovranno regolare il loro comportamento se si applicano condizioni particolari?</p>
<p>Prova 4 Cui aiuto è necessario per farlo funzionare?</p> <p>Ci sono individui vitali o gruppi nella catena di fornitura?</p> <p>Chi avrà la capacità di vanificare l'attuazione, a meno che operano co-?</p> <p>Chi conosce il probabile impatto di questa decisione sugli altri soggetti interessati?</p>
<p>Test 5 Chi pensa di sapere sull'argomento?</p> <p>Che ha studiato i punti di vista del soggetto e pubblicato su di esso?</p> <p>Chi ha dettagliato know-how che quelle che attuano la politica dovrebbe anche capire?</p> <p>Ci sono individui o gruppi che saranno percepiti come esperto in materia?</p>
<p>Test 6 che vi mostrerà un interesse per l'argomento?</p> <p>Ci sono organizzazioni o individui che pensano di avere un interesse?</p> <p>Qualcuno sta facendo una campagna sulla questione?</p> <p>C'è qualcuno pubblica o trasmettere opinioni in materia?</p>

Stakeholder Mapping Matrice 416:

Sulla base del Sei-test o altro lavoro metodologico, i soggetti interessati possono essere attribuite ai seguenti quattro gruppi:



Il livello di interesse e influenza è importante per decidere i metodi e strumenti di consultazione appropriati. Per ogni tipo di stakeholder, i seguenti aspetti devono essere considerati: